



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO E PER LA TUTELA
DEI SUOLI E DEL TERRITORIO**

REDATTO DALL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE
APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 16 del 30.07.2020

IL TECNICO

Geom. Massimo De Felicis

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Iunior Simone Morani

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.	Principi, finalità ed ambito di applicazione	pag.	3
Art. 2.	Definizioni	pag.	3

TITOLO II

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3	Alberature	pag.	5
Art. 4	Abbattimenti di alberature non più vegetanti	pag.	5
Art. 5	Abbattimenti	pag.	5
Art. 6	Potature	pag.	7
Art. 7	Danneggiamenti	pag.	7
Art. 8	Distanze minime dai confini per i nuovi impianti		
Art. 9	Progettazione del verde negli interventi edilizi	pag.	8
Art. 10	Difesa fitosanitaria	pag.	9
Art. 10 bis	Misure di lotta obbligatoria	pag.	10
Art. 11	Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica	pag.	10
Art. 12	Pubblicità su aree verdi pubbliche	pag.	10

TITOLO III

NORME SPECIFICHE

Art. 13	Tutela delle alberature di pregio comunale	pag.	11
Art. 14	Parchi e giardini di pregio, storico, architettonico e ambientale	pag.	11
Art. 15	Siepi di confine e siepi alberate	pag.	11
Art. 16	Lotti ineditati, aree incolte e manutenzione aree cortilive	pag.	12
Art. 17	Sgombero della neve	pag.	12

TITOLO IV

NORME INTEGRATIVE PER LE SISTEMAZIONI AGRARIE, MANUTENZIONE DEI FOSSI, SIEPI E ALBERATURE, TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO

Art. 18	Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie	pag.	13
Art. 18 bis	Tutela delle strade e regime delle acque	pag.	13
Art. 19	Gestione dei fossi, canali e corsi d'acqua	pag.	13
Art. 20	Siepi ed alberature prospicienti le strade	pag.	14
Art. 21	Arature dei terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali	pag.	14
Art. 22	Obblighi dei frontisti di strade	pag.	15
Art. 23	Strade vicinali	pag.	15

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24	Incaricati della vigilanza	pag.	16
Art. 25	Sanzioni e norme finanziarie	pag.	16
Art. 26	Segnalazioni o reclami	pag.	16
Art. 27	Norme finali	pag.	16

ALLEGATI

TABELLA 1:	PROCEDURE
TABELLA 2:	SANZIONI
TABELLA 3:	ELENCO ALBERI E ARBUSTI CONSIGLIATI
TABELLA 4:	ELENCO ALBERI SCONSIGLIATI
TABELLA 5:	ELENCO PATOGENI LOTTA OBBLIGATORIA
TABELLA 6:	ALBERI DI PREGIO COMUNALE CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE
MODELLO A:	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE
MODELLO B:	COMUNICAZIONE PER INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi, finalità ed ambito di applicazione

L'Amministrazione del Comune di Vezzano sul Crostolo, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, oltre che da norme nazionali, regionali e provinciali) e quale elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e l'igiene, riconoscutone il rilievo negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, intende salvaguardare le aree verdi pubbliche e private attraverso l'emanazione del presente Regolamento Comunale del verde pubblico e privato e per la tutela dei suoli e del territorio.

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di alberi di pregio, di aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi e macchie miste spontanee e delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Il presente Regolamento è diretto inoltre ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici in materie inerenti la difesa del suolo, delle acque e delle strade, la gestione dei terreni adiacenti alle strade, ai fossi e ai canali, nonché la tutela dell'ambiente e del territorio nell'interesse generale e dell'attività agricola.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili).

Sono quindi escluse le coltivazioni arboree specializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo) e semispecializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo).

Sono esclusi anche i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Sono altresì escluse da particolari tutele le siepi di confine.

Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme riguardanti il verde contenute nelle disposizioni di legge e nelle norme del vigente RUE.

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze disposte dal D.Lgs 42/2004 e s.m. ed i.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Alberature di pregio comunale:** esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di pregio riportati nelle tavole di PSC/RUE nonché le quelli aventi circonferenza del tronco, misurata a m. 1 di altezza di cui alla TABELLA 6.
- **Albero monumentale:** ai sensi della LR 2/77.
- **Alberi a foglia caduca:** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
- **Area di rispetto dell'albero:** superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.
- **Latifoglie:** specie arboree caducifoglie o sempreverdi provvisti di foglie a lamina
- **Conifere aghifoglie:** conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.
- **Capazzagna:** strada di accesso in terra battuta che corre lungo le testate dei campi.
- **Capitozzatura:** è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero eseguito in posizione arbitraria.

- **Collare del ramo:** l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- **Colletto dell'albero:** zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- **Filari di alberi campestri:** alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).
- **Potatura:** Intervento di gestione arbore colturale della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- **Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di ordine inferiore portante una gemma che funge da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.
- **Potatura di rimonda:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.
- **Siepi e macchie miste spontanee:** formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.
- **Siepi di confine:** siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.
- **Specie autoctone:** specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la pianura padana.
- **Professionista abilitato:** dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione e alla valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment).
- **Ufficio competente:** Ufficio del Comune a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina e norme organizzative interne.

TITOLO II

Norme generali sul verde pubblico e privato

Art. 3

Alberature tutelate

Sono tutelate le alberature autoctone aventi circonferenza superiore a 63 cm.

Sono altresì tutelate le alberature non autoctone aventi circonferenza superiore a 95 cm.

Sono tutelate tutte le alberature di pregio.

Le misure sopra citate dovranno essere rilevate ad 1 metro dal colletto.

Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni sia ad un'altezza inferiore al metro, la misurazione del tronco dovrà essere effettuata comunque al di sotto delle ramificazioni stesse.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm. 63 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 4

Abbattimento di alberature non più vegetanti

Chiunque intenda abbattere elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 3 del presente regolamento) non più vegetanti (alberi disseccati, ecc.) deve presentare 30 giorni prima una Comunicazione al Comune (ALLEGATO MODELLO B).

Prima dello scadere del 30° giorno dalla data di avvenuta comunicazione, i funzionari degli Uffici Comunali avranno facoltà di eseguire sopralluoghi, richiedere integrazioni, comunicare l'eventuale motivato parere contrario all'abbattimento.

La richiesta di integrazioni interromperà il termine sopraindicato di 30 giorni che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

La mancata richiesta di integrazioni entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione (fatta salva l'interruzione del termine) è da intendersi come assenso (silenzio assenso).

Art. 5

Abbattimenti

Chiunque intende abbattere elementi vegetali oggetto di tutela, così come individuati all'art. 3 del presente regolamento, deve richiedere al Comune la relativa autorizzazione (ALLEGATO MODELLO A).

L'abbattimento è consentito solo nei seguenti casi:

1. sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico;
2. esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative;
3. l'elemento vegetale determina situazione di pericolo che non può essere rimossa in altro modo o con spesa ammissibile;
4. l'elemento vegetale costituisce un forte disagio o pericolo nella circolazione stradale o ciclo-pedonale o di sosta dei veicoli;
5. l'elemento vegetale rappresenta un ostacolo alla realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
6. si intende ristrutturare la complessiva area a verde o ricostruire l'assetto del luogo storicamente documentato (si allega progetto e analisi filologica);
7. l'elemento vegetale presenta gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate e economicamente sostenibili o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetica consona al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
8. l'elemento vegetale presenta uno scarso vigore vegetativo in quanto è giunto al termine biologico;

9. l'elemento vegetale provoca danni a strutture ed opere, infrastrutture e reti interrato esistenti (pubbliche o private) a cui non sia possibile porre rimedio;
10. l'elemento vegetale presenta un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
11. abbattimento di alberature non autoctone, ubicate nelle aree private in corrispondenza o prossimità di pubblici esercizi che possano creare situazioni di pericolo per gli avventori o la pubblica viabilità.

Si ravvisa la straordinarietà all'abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 3 delle presenti norme) nel caso in cui per la realizzazione di un'opera edile privata non sussistono alternative (dimostrate dal progettista attraverso un'esauriente documentazione) che possono garantire il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori, nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Il Comune provvederà a rilasciare l'autorizzazione o comunicare il diniego motivato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, con la facoltà di avvalersi della consulenza da parte di un tecnico qualificato/abilitato (ad esempio tecnico del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia).

Prima dello scadere del 30° giorno dalla data di avvenuta presentazione della richiesta, i funzionari degli Uffici Comunali avranno facoltà di eseguire sopralluoghi e richiedere integrazioni.

La richiesta di integrazioni interromperà il termine sopraindicato di 30 giorni che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

La mancata risposta del Comune entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (fatta salva l'interruzione del termine) è da intendersi come assenso (silenzio assenso).

Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti) dovranno essere sostituiti, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione comunicazione relativa all'abbattimento, mediante la piantumazione, anche in diversa ubicazione all'interno della medesima area pertinenziale, di alberature autoctone come da TABELLA 3 aventi una circonferenza minima come da tabella sottostante:

circonferenza pianta abbattuta (cm)	impianto di sostituzione
da 63 a 125	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 16
da 126 a 190	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 30
oltre 190 cm	n. 2 alberi con circonferenza minima pari a cm 30

Qualora la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree pubbliche su richiesta dell'Amministrazione comunale.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

L'abbattimento di alberi, in difformità da quanto disposto nel presente articolo, sarà sanzionato, come previsto nella tabella allegata al presente Regolamento (TABELLA 2).

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o cose.

In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici (es. neve, fulmini, ecc.), il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione scritta (fax, e-mail, PEC) da inviare all'ufficio tecnico

comunale Comune ed in alternativa, in caso di non comunicabilità con il predetto ufficio, al comando della Polizia Municipale.

Ad abbattimento avvenuto e comunque entro 5 giorni da esso, dovrà essere presentata, al medesimo ufficio tecnico, una documentazione scritta e fotografica dell'albero/i attestante l'effettiva pericolosità.

Art. 6 Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, non necessita di potature.

La potatura, quindi, riveste un carattere di straordinarietà; in particolare le potature andranno effettuate, nel periodo Autunno-Inverno, esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando strutture legnose (rami) di piccole dimensioni, di norma di diametro non superiore a 10 cm, praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo, e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di ramo prive di giovani vegetazioni apicali: tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura "a tutta cima" e i tagli praticati vengono definiti "tagli di ritorno".

I proprietari (o gli aventi diritto) di piante sono obbligati inoltre ad intervenire al più presto quando la vegetazione (ad esempio per rami aggettanti fuori da proprietà privata) provoca intralcio al traffico veicolare, alla visibilità stradale, all'illuminazione pubblica o al regolare svolgimento di pubblici servizi (es: transito mezzi pubblici, mezzi spargi sale, mezzi spalaneve, svuotamento cassonetti).

Il mancato rispetto di quanto previsto nel precedente capoverso, sarà sanzionato, come previsto nella allegata tabella al presente Regolamento (TABELLA 2).

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tecnica ne compromette lo stato fitosanitario in maniera grave e irreversibile in quanto: favorisce l'insorgere delle malattie del legno, rende più instabile e pericolosa la pianta, accorcia la vita dell'albero e snatura la forma della chioma.

I tagli di capitozzatura, potatura radicale che snaturano la forma della chioma, saranno assoggettati alle sanzioni come da TABELLA 2: al riguardo l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi della consulenza da parte di un tecnico qualificato/abilitato al fine di determinare entità e natura dell'intervento dannoso subito dall'alberatura.

Art. 7 Danneggiamenti

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alle piante. I danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta sono soggetti ad una sanzione amministrativa, come da TABELLA 2 del presente Regolamento.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) depositare o versare sali, oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche nelle aree circostanti gli apparati radicali delle piante (sono da considerarsi un'eccezione la distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica);
- b) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, nelle aree di pertinenza delle piante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a 20 cm;
- c) accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde;

- d) affiggere cartelli, manifesti e simili con chiodi o legature rigide (filo di ferro o similari) alle alberature private e di proprietà del Comune.

Tutti i progetti di sistemazione del verde che prevedono nuove piantumazioni nelle vicinanze di utenze sotterranee o aeree dovranno essere studiati in maniera da non provocare danni alle utenze sotterranee esistenti.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Art. 8

Distanze minime dai confini per i nuovi impianti

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30/04/1992 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo al Regolamento di Attuazione, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nei nuovi impianti di alberi, arbusti e siepi, si prescrive di osservare, dai confini di proprietà, le distanze minime (determinate in ragione del minimo spazio vitale per i soggetti arborei e arbustivi) indicate nella tabella sotto riportata:

TIPO	DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' (m)	ALTEZZA a pieno sviluppo della pianta (m)
siepi continue e arbusti	1,00	fino a 2,50
siepi continue e arbusti	1,50	da 2,50 a 4,00
alberi (mono o polifusto)	4,00	da 4,00 a 10,00
alberi (mono o polifusto)	8,00	superiore a 10,00

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e da cigli stradali.

In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria degli atti immobiliari, sono consentiti valori inferiori delle distanze di cui sopra.

Art. 9

Progettazione del verde negli interventi edilizi

Dovrà essere redatto il progetto di sistemazione del verde nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione, variazione significativa della sistemazione area esterna e demolizione con ricostruzione, in conformità degli standard fissati dal PSC/RUE e del presente Regolamento ed in particolare gli interventi proposti dovranno essere:

- rispettosi del paesaggio vegetale autoctono e tradizionale;
- diretti alla riduzione delle impermeabilizzazioni del suolo (facendo uso di materiali drenanti);
- diretti alla riduzione dello spreco delle acque.

Il progetto di sistemazione del verde dovrà contenere:

- il rilievo fotografico del verde esistente e inquadramento paesaggistico;
- la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:

- *gli spazi pavimentati e i relativi materiali;*
- *la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco a mt. 1,00 dal suolo e della chioma e lo stato fitosanitario;*
- la planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - *gli spazi pavimentati e i relativi materiali;*
 - *il tipo di essenze da mettere a dimora;*
 - *la disposizione degli alberi e arbusti e siepi di nuovo impianto e esistenti;*
 - *l'ingombro a maturità dei singoli alberi o gruppi di arbusti;*
- la planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto;
- relazione del progettista che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risulta necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 3 del presente Regolamento).

Gli elaborati dovranno essere inoltre corredati dall'indicazione dei generi e delle specie botaniche utilizzate (nome comune e nome scientifico) scelte tra le essenze autoctone della TABELLA 3 aventi una circonferenza minima di 16 cm ed eventualmente delle opere di arredo previste.

Fuori dal territorio urbanizzato, così come definito dal RUE l'impianto di specie non autoctone è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati.

Per le nuove aree di espansione (es: ex piani particolareggiati, ecc...) dovrà essere previsto, il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, oltre agli impianti tecnologici.

Nell'ambito di interventi che prevedono nuovi impianti con almeno cinquanta (50) alberature ad alto fusto, la messa a dimora dovrà essere garantita da polizza fideiussoria, della durata di 5 anni, quantificata con computo metrico estimativo (CME) da professionista abilitato (dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitato all'esercizio della libera professione).

Per le nuove aree destinate a verde che saranno prese in carico dall'Amministrazione comunale, oltre all'elaborato progettuale precedentemente citato, dovrà essere redatto un Piano di Manutenzione contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di mantenere e gestire correttamente l'area verde.

Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto si consiglia di mettere a dimora piante che devono avere, ad un metro dal colletto, una circonferenza superiore a cm 16 e che appartengano alle specie elencate nella TABELLA 3 allegata al presente Regolamento.

Nel caso la sistemazione del verde preveda l'abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 3 del presente regolamento) sarà necessario allegare al progetto edilizio l'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO prevista all'art. 5 delle presenti norme.

Art. 10 **Difesa fitosanitaria**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati alla TABELLA 5.

I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, ovvero al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia: quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.

Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati.

L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.

La scelta delle specie botaniche, indicate nella tabella relativa agli alberi ed arbusti autoctoni consigliati (TABELLE 3 - 1/A e 1/B) allegate, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei consigli del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna.

Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi, tale da causare significativi problemi a persone e piante, l'ufficio tecnico comunale dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni a cui attenersi.

Art. 10 bis **Misure di lotta obbligatoria**

Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti.

Essi si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa e la diffusione dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentarne l'eradicazione od ottenerne il contenimento.

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa fitosanitaria vigente ed i relativi controlli sono ad opera del Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 11 **Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica**

L'Amministrazione e precisamente il Settore Territorio e Ambiente può eseguire o far eseguire, sulle proprietà comunali o da essa gestite, interventi colturali, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

L'Amministrazione, per interventi sul verde pubblico di una significativa consistenza, si impegna ad informare la cittadinanza attraverso mezzi di comunicazione su quanto andrà a compiere.

Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere che sono state realizzate in difformità dagli elaborati progettuali.

La manutenzione delle aree destinate a verde pubblico nei piani particolareggiati non potranno essere prese in carico dall'Amministrazione comunale qualora non risultino realizzate in conformità agli elaborati di progetto e/o che non abbiano i requisiti stabiliti in sede di convenzione.

Per la manutenzione di dette aree l'Amministrazione può richiedere ai Lottizzanti in sede di convenzione o collaudo la costituzione di consorzi o altre forme associative e collaborative.

Nel caso le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico in cui si rileva la necessità di garantire una adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della cessione, con la facoltà di rivalsa delle spese.

Art. 12 **Pubblicità su aree verdi pubbliche**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare la pubblicità su aree verdi pubbliche tramite l'esposizione di cartelli pubblicitari.

TITOLO III

Norme specifiche

Art. 13

Tutela delle alberature di pregio comunale

E' fatto obbligo ai proprietari degli esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di pregio riportati nelle tavole di PSC/RUE e/o della TABELLA 6 di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietari sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Rientrano all'interno del presente Titolo i gruppi arborei a valenza paesaggistica sparsi sul territorio, le siepi alberate, i filari di alberi, i macchioni arbustivi, filari di alberi ed i tutori vivi della vite sottoposti a particolare tutela ed individuati dal PSC/RUE, nella TABELLA 6 oppure in appositi censimenti predisposti dall'Amministrazione comunale.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica significativa della chioma e dell'apparato radicale.

(compresa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili) devono essere autorizzati dall'Ufficio competente, che potrà avvalersi della consulenze del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia; tali interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario. Comunque, il tutto, sempre motivato da una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda danni diretti o indiretti agli alberi.

Analogamente anche per le siepi alberate, i macchioni arbustivi, filari di alberi ed i tutori vivi della vite gli interventi devono essere autorizzati, previo relazione tecnico-agronomica, e devono essere finalizzati alla tutela degli stessi.

L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Sono esclusi quegli interventi da eseguire periodicamente (rimonda dei seccumi, eliminazione di polloni e succhioni) che non necessitano di autorizzazione ma che il proprietario è tenuto a eseguire.

Art. 14

Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.

Eventuali modifiche dell'attuale stato dei luoghi (quali l'eventuale abbattimento di alberature, la modificazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo) sono consentite su parere degli Enti preposti esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti storicamente documentati.

Art. 15

Siepi di confine e siepi alberate

Le siepi e le siepi alberate devono essere salvaguardate, e deve essere evitato il loro danneggiamento; è fatto d'obbligo la manutenzione con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Al fine di non restringere ostacolare la viabilità pubblica o di uso pubblico e l'uso di parcheggi pubblici, marciapiedi, piste ciclopedonali, i frontisti dovranno provvedere al contenimento delle siepi di confine oltre che al taglio dei rami sporgenti dalla proprietà.

I proprietari di siepi di confine e siepi alberate sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano comunque di difficile la visione di segnali stradali.

Qualora i proprietari non provvedano a quanto sopra indicato il Comune potrà provvedere direttamente con rivalsa delle spese ai sensi di legge.

Art. 16

Lotti ineditati, aree incolte e manutenzione aree cortilive

A fine di prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitarie e mantenere un buon decoro urbano, si prescrive ai proprietari di lotti ineditati e aree incolte in territorio urbanizzato (così come definito dal vigente PSC/RUE) di provvedere almeno una volta all'anno alle operazioni di manutenzione degli spazi a verde.

In particolare si dovrà provvedere al taglio e la raccolta dell'erba, alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi di confine sporgenti dalla proprietà.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni/aree cortilive all'interno del territorio comunale/urbanizzato devono curarne la manutenzione e la pulizia.

In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba, per almeno 2 volte (a Maggio e da metà Luglio a metà Agosto) alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurarne il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 17

Sgombero della neve

Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi, i passi carrai e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico: a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

E' fatto divieto di scaricare la neve in strada.

TITOLO IV

Norme integrative per le sistemazioni agrarie, manutenzione dei fossi, siepi e alberature, tutela del paesaggio agrario

Art. 18

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.

I solchi acquai devono essere realizzati in senso trasversale alla pendenza del terreno.

Art. 18 bis

Tutela delle strade e regime delle acque

E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Le acque meteoriche, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

Art. 19

Gestione dei fossi, canali e corsi d'acqua

I proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche, vicinali o consorziali sono obbligati a provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea che fiancheggia fossi e scoli.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.

I proprietari dei terreni a monte devono comunque regimare le acque, ripristinare eventuali canalette danneggiate.

E' vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

E' vietato sopprimere o tombare fossati o corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico – sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti stradali, fatto salvo l'autorizzazione preventiva dell'Ente competente.

Art. 20

Siepi ed alberature prospicienti le strade

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

- metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
- metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando obbligatoriamente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 21

Arature dei terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali

In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno ml. 1,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno ml. 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedendovi direttamente a spese dei medesimi.

I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno ml. 1,50 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle. Con le lavorazioni, la capezzagna di valle dovrà assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino collettore.

Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi. Ai sensi del R.D. 523/1904, i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 22

Obblighi dei frontisti di strade

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 23

Strade vicinali

Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra di uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 24

Incaricati della vigilanza

Il Corpo di Polizia Municipale e Carabinieri Forestale dello Stato sono gli organi preposti al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

Nello svolgimento delle mansioni di controllo l'organo accertante può avvalersi di un parere legale e/o tecnico.

Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, anche dalle Guardie Volontarie regolarmente autorizzate dal ministero (se convenzionate con l'Amministrazione comunale) e da dipendenti del Comune appositamente delegati dal Sindaco. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 25

Sanzioni e norme finanziarie

Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione come riportato nella TABELLA 2 allegata in calce al presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione.

Art. 26

Segnalazioni o reclami

Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento deve farlo in forma scritta, non anonima e con chiara individuazione dell'oggetto di segnalazione.

Art. 27

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

TABELLA 1 - PROCEDURE

OGGETTO	MODALITA'	ART.
Abbattimento autoctone vegetanti con circonferenza maggiore di 63 cm	Autorizzazione	5
Abbattimento alberature non autoctone vegetanti con circonferenza maggiore di 95 cm	Autorizzazione	5
Abbattimento alberature non vegetanti	Comunicazione preventiva	4
Abbattimento alberature che costituiscono grave e imminente situazione di pericolo	Comunicazione dopo abbattimento	5

TABELLA 2 – SANZIONI (VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE)

INTERVENTO LESIVO SU PIANTE SENZA CARATTERISTICHE DI PREGIO	SANZIONI (*) €	ART./NOTE
Abbattimento senza autorizzazione di alberi ad alto fusto con circonferenza da 63 a 95 cm	da 100 a 500	Art. 5
Abbattimento senza autorizzazione di alberi ad alto fusto con circonferenza maggiore di 95 cm	25 ogni 10 cm di circonferenza eccedenti i primi 95 cm di circonferenza	Sanzione in aggiunta al punto di cui sopra
Mancata comunicazione (essenze non vegetanti)	50	Art. 4
Danneggiamenti compromettenti la vita della pianta (Capitozzatura – Potatura Radicale, tronco, apparato radicale)	Da 25 a 500	Artt. 7, 17, 18, 19, 20
Mancata esecuzione di interventi obbligatori (es. potatura siepi che causano intralcio a visibilità, al servizio neve, etc)	Da 25 a 250 Oltre spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento	Artt. 6, 15, 16, 19
Mancato rispetto distanze (per nuove piantumazioni)	Da 25 a 500 Oltre al ripristino delle distanze	Art. 8
INTERVENTO LESIVO SUL TERRITORIO		
Riduzione/occlusione con materiali e/o manufatti della sezione idraulica di cunette e fossi di scolo	Da 50 a 500 Oltre ripristino situazione ante	Artt. 7, 17,18,19,20

Note

(*) = nel caso di intervento lesivo su piante con caratteristiche di pregio riportate nelle tavole di RUE o comunque individuate come da TABELLA 6 le sanzioni si applicheranno nella misura massima. Agli importi sopra determinati andranno aggiunte le spese di procedimento a carico del violante. Per accertare le violazioni sopra riportate il Comune potrà richiedere parere al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia o similare ente.

TABELLA 3 - ELENCO ALBERI E ARBUSTI CONSIGLIATI**1/A - Alberi autoctoni consigliati:**

Acer campestre L. acero campestre
Alnus glutinosa L. ontano nero
*Celtisaustralis*L. bagolaro
*Carpinusbetulus*L. carpino bianco
*Fraxinusexcelsior*L. frassino comune
Ficus carica L. fico
Juglans regia L. noce
Prunus domestica L. susino
Prunus persica L. pesco
*Punica granatum*L. melograno
*Pyruscommunis*L. pero
*Populusnigra*L. pioppo nero
*Prunusavium*L. ciliegio
Salix alba L. salice bianco
*Tilia plathyfillos*L. tiglio nostrale
Ulmus minor Miller olmo campeste

1/B - Arbusti autoctoni consigliati:

Clemantis vitalba L. vitalba
*Clemantisviticella*L. viticella
Cornus sanguinea L. sanguinella
Corylus avellana L. nocciolo
Crataegusmonogyna Jacq. biancospino comune
*Hederahilex*L. edera
Hippophaerhamnoides L. olivello spinoso
Ligustrum vulgare L. ligustro
Loniceracaprifolium L. caprifoglio
Prunus spinosa L. prugnolo
Rhamnuscathartica L. spino cervino
Rosa canina L. rosa canina

TABELLA 4 - ELENCO ALBERI SCONSIGLIATI**Essenze VIETATE per nuovi interventi:**

Ailantus altissima Mill. Swin. ailanto
Amorpha fruticosa L. amorfa
*Betulus*Sppbetulle (in generale)
Broussonetiapapyrifeta Vent. gelso da carta
*Carya*Sppe *Pseudocarya*Sppnoci esotici (in generale)
Cupressus arizonica Greene cipresso dell'Arizona
Davidia involucrata Baill. albero dei fazzoletti
*Fagus*Sppe *Nothofagus*Sppfaggi (in generale)
Gleditsiatrakanthos L. spino di giuda
Liquidambar styraciflua L. liquidambar
Magnolia Sppmagnolie (in generale)
Paulonia tormentosa Steud. paulonia
Pyracantha piracanta(in generale)
*Prunuslaurocerasus*L. lauroceraso
*Quercusilex*L. leccio

*Quercuspalustris*Muenchl. quercia palustre
*Quercusborealis*Michx. f. quercia rossa
*Rhustyphina*L. sommaco
Robinia pseudoacacia L. robinia
*Sophora*Sppsore (in generale)
*Tamarix*Sptamerici (in generale)
Crategus biancospino *inserire regolamento regionale*

Sono, inoltre, da evitare:

- le conifere: ad eccezione del tasso (*Taxus baccata* L.)
- i pioppi: ad eccezione di quelli riportati nelle Tabelle 1
- i tigli: ad eccezione di quelli riportati nelle Tabelle 1
- gli aceri: ad eccezione di: acero campestre (*Acer campestre* L.), acero italico (*Acer opalus* Mill.), acero minore (*Acer monspessulanum* L.) e acero riccio (*Acer platanoides* L.);
- le palme (in tutti i suoi generi), le agavi (Agavacee) ed i banani (Musacee).

In generale viene sconsigliato l'utilizzo di tutte le specie esotiche, infestanti o estranee al nostro paesaggio, per cui rientrano in questo elenco anche piante, non citate, ma la cui provenienza o il loro effetto può costituire un problema o un "guasto paesaggistico". La Tabella 4, quindi, deve essere intesa come utile riferimento, ma non esaustiva.

TABELLA 5 - ELENCO PATOGENI LOTTA OBBLIGATORIA

Le lotte antiparassitarie obbligatorie, che sono attualmente rilevanti per le specie ornamentali presenti nel territorio comunale, riguardano le seguenti fitopatie:

- cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis platani*);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
- processionaria del pino (parassita fitofago: *Traumatocampa (Thaumatopoea) pityocampa*);
- Xylella fastidiosa
- Tarli asiatici

Tutte le lotte obbligatorie relative agli organismi nocivi da quarantena possono essere consultate al sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>.

TABELLA 6 - ALBERI DI PREGIO COMUNALE CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE

GENERE SPECIE	CIRCONFERENZA TRONCO (cm)
Abies Abies alba Abies cephalonica Abies concolor Abies nordmanniana	250
Araucaria Araucaria araucana Araucaria Bidwillii Araucaria excelsa	250
Calocedrus Calocedrus decurrens 180 Cedrus Cedrus atlantica Cedrus deodara Cedrus libani	300
Chamaecyparis Chamaecyparis lawsoniana Cryptomeria Cryptomeria japonica	180
Cupressus Cupressus arizonica Cupressus sempervirens	250
Larix Larix decidua	180
Metasequoia Metasequoia glyptostroboides	180
Picea Picea abies Picea pungens	300
Pinus Pinus mugo	100
Pinus Pinus cembra Pinus halepensis Pinus pinea Pinus Sylvestris	180
Pinus Pinus nigra Pinus nigra laricio Pinus pinaster Pinus strobus Pinus wallichiana	250
Pseudotsuga Pseudotsuga mensiesii	180
Sequoia Sequoia sempervirens	180
Sequoiadendron Sequoiadendron giganteum	180
Taxodium Taxodium disticum	250
Taxus Taxus baccata	100
Thuja Thuja occidentalis Thuja orientalis Thuja plicata	180

LATIFOGLIE

GENERE SPECIE	CIRCONFERENZA TRONCO (cm)
Acer Acer campestre Acer opalus.	150
Acer Acer negundo Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer rubrum Acer saccharinum	250
Aesculus Aesculus hippocastanum Aesculus x carnea	
Ailanthus Ailanthus altissima	400
Albizzia Albizzia julibrissin	180
Alnus Alnus cordata Alnus incana	
Betula Betula alba Betula pendula	
Brousseonetia Brousseonetia papyrifera	250
Buxus Buxus sempervirens	60
Carpinus Carpinus betulus	180
Carya Carya illinoensis Carya ovata	
Castanea Castanea C. sativa	
Catalpa Catalpa bignonioides	250
Celtis Celtis australis	
Cersis Cersis siliquastrum	150
Clerodendrum Clerodendrum trichotomum	60
Cydonia Cydonia oblonga	150
Diospyros Diospyros kaki Diospyros lotus	
Fagus Fagus Sylvatica	180
Ficus Ficus carica	
Fraxinus Fraxinus excelsior	250
Fraxinus Angustifolia	
Fraxinus Fraxinus ornus	180
Gymnocladus Gymnocladus dioicus	150
Ginkgo Ginkgo biloba	180
Gleditzia Gleditzia triacanthos	
Juglans Juglans nigra Juglans regia	250
Koelreuteria Koelreuteria paniculata	100
Laburnum Laburnum anagyroides	
Lagestroemia Lagestroemia indica	
Laurus Laurus nobilis	
Ligustrum Ligustrum lucidum Ligustrum vulgare	
Liquidambar Liquidambar orientalis Liquidambar styraciflua Liriodendron Liriodendron tulipifera	180

Maclura Maclura pomifera	100
Magnolia Magnolia grandiflora	250
Magnolia Kobus	
Magnolia Magnolia obovata	100
Magnolia Magnolia x soulangeana	180
Malus Malus domestica	
Malus floribunda	150
Malus sylvestris	
Morus Morus alba	250
Morus nigra	
Ostrya carpinifolia	150
Paulownia Paulownia tomentosa	180
Platanus Platanus acerifolia	250
Platanus occidentalis	
Platanus orientalis	
Polulus Populus alba	350
Polulus canescens	
Populus tremula	
Populus deltoides	
Populus nigra	
Populus x canadensis	
Prunus Prunus avium	250
Prunus Prunus armeniaca	180
Prunus cerasifera	
Prunus cerasus	
Prunus domestica	
Prunus dulcis	
Prunus mahaleb	
Prunus padus	
Prunus persica	
Prunus serotina	
Prunus serrulata	
Pterocarya Pterocarya fraxinifolia	250
Punica Punica granatum	100
Pyrus Pyrus communis	180
Pyrus Pyraster	
Quercus Quercus pubescens	
Quercus crenata	
Quercus Frainetto	
Quercus ilex	
Quercus palustris	
Quercus suber	
Quercus Quercus cerris	250
Quercus petaea	
Quercus robur	
Robinia Robinia Pseudoacacia	300
Salix Salix alba	250
Salix babylonica	250
Salix Salix cinerea	150
Salix caprea	
Salix eleagnos	180

Salix fragilis		
Salix triandra		
Salix viminalis		
Sambucus Sambucus nigra		
Sorbus Sorbus aria		
Sorbus domestica		
Sorbus intermedia		
Sorbus torminalis		
Tamarix Tamarix gallica		
Tilia Tilia cordata		
Tilia Tilia platyphyllos		250
Tilia x europaea		
Tilia x vulgaris		
Ulmus Ulmus glabra		
Ulmus laevis		
Ulmus minor		
Ulmus pumila		

Le misure sopra citate dovranno essere rilevate ad 1 metro dal colletto.



MODELLO A

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO O
INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE**

Il sottoscritto/a _____
Residente a _____, via _____ n. _____
tel. _____ e-mail _____ in qualità di
proprietario/ _____

CHIEDE

ai sensi del Regolamento del Verde approvato dal Consiglio Comunale con delibera n., di poter procedere all'abbattimento/intervento delle seguenti essenze vegetali site:

in località _____ via _____ n. _____

n. _____ (specificare la specie) di circonferenza di cm. _____

n. _____ (specificare la specie) di circonferenza di cm. _____

n. _____ (specificare la specie) di circonferenza di cm. _____

n. _____ (specificare la specie) di circonferenza di cm. _____

Per il seguente motivo (barrare con una crocetta):

- 1- sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico;
- 2- esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative;
- 3- l'elemento vegetale determina situazione di pericolo che non può essere rimossa in altro modo o con spesa ammissibile;
- 4- l'elemento vegetale costituisce un forte disagio o pericolo nella circolazione stradale o ciclo-pedonale o di sosta dei veicoli;
- 5- l'elemento vegetale rappresenta un ostacolo alla realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
- 6- si intende ristrutturare la complessiva area a verde o ricostruire l'assetto del luogo storicamente documentato (si allega progetto e analisi filologica);
- 7- l'elemento vegetale presenta gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate e economicamente sostenibili o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetica consona al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;

- 8- l'elemento vegetale presenta uno scarso vigore vegetativo in quanto è giunto al temine biologico;
 - 9- l'elemento vegetale provoca danni a strutture ed opere, infrastrutture e reti interrato esistenti (pubbliche o private) a cui non sia possibile porre rimedio;
 - 10- l'elemento vegetale presenta un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
 - 11 - abbattimento di alberature non autoctone, ubicate nelle aree private in corrispondenza o prossimità di pubblici esercizi che possano creare situazioni di pericolo per gli avventori o la pubblica viabilità.
 - Altro specificare _____
-

DICHIARA

- Di impegnarsi a sostituire le essenze vegetali abbattute con:

n. _____

n: _____

- Che la sostituzione è impossibile o inattuabile per:

- l'elevata densità arborea,
- carenza di spazio;
- di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante;

SI IMPEGNA

qualora l'intervento comportasse occupazione temporanea di suolo pubblico o si rendesse necessaria l'emissione di ordinanza per limitazione al traffico, a richiedere preventivamente l'autorizzazione al competente Ente proprietario della strada.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- documentazione fotografica;
- planimetria idonea ad individuare l'area in cui è ubicata la pianta;
- relazione sullo stato fitosanitario della pianta;
- relazione sui tempi e modalità di abbattimento;
- perizia di un tecnico qualificato a sostegno delle motivazioni della richiesta;
- Diritti di segreteria pari ad €. 25,00;
- _____

Il versamento può avvenire:

- con bollettino postale n. conto 13929427 intestato al "Comune di Vezzano sul Crostolo" – causale "Pagamento diritti di segreteria";
- tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 000000009011 – Banco Popolare – Filiale di Puianello (RE) IBAN IT29X050346642000000009011, intestato al "Comune di Vezzano sul Crostolo" – causale "Pagamento diritti di segreteria";
- tramite POS presso il nostro ufficio.

Data _____

In fede
(firma leggibile)



MODELLO B

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

COMUNICAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI NON PIU' VEGETANTI

Il sottoscritto/a _____
Residente a _____, via _____ n. _____
tel. _____ e-mail _____ in qualità di
proprietario/ _____

COMUNICA

ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n., l'intenzione di procedere all'abbattimento/intervento delle seguenti essenze vegetali site:

in località _____ via _____
n. _____

n. _____ (specificare la specie) di circonferenza di cm. _____
n. _____ (specificare la specie) di circonferenza di cm. _____

per le seguenti motivazioni:

Che il periodo di effettiva realizzazione dell'intervento sarà il seguente (inizio/fine):

dal _____ al _____

SI IMPEGNA

qualora l'intervento comportasse occupazione temporanea di suolo pubblico o si rendesse necessaria l'emissione di ordinanza per limitazione al traffico, a richiedere preventivamente l'autorizzazione al competente Ente proprietario della strada.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- documentazione fotografica;
- planimetria idonea ad individuare l'area in cui è ubicata la pianta;
- _____

Data _____

In fede
(firma leggibile)

